

CONVENZIONE PER TIROCINI CURRICULARI

TRA

Il **Dipartimento di scienze giuridiche, sociali e pedagogiche (DIKE)** dell'Università degli Studi della Tuscia, con sede legale in Viterbo (Provincia di Viterbo), via Santa Maria in Gradi, 4, C.F: 80029030568, P. IVA 00575560560, nella persona del Prof. Nicola Corbo, nato a Roma il 31 maggio 1956, in qualità di Decano, ivi domiciliato per la carica, d'ora in avanti denominato "Soggetto promotore",

E

il **Tribunale ordinario di Viterbo**, con sede in Viterbo (Provincia di Viterbo), via Falcone Borsellino n. 41, C.F: 80021910569, nella persona del Presidente *pro tempore* Dott. Francesco Oddi, nato a Roma il 26 marzo 1961, ivi domiciliato per la carica, d'ora in poi denominato "Soggetto ospitante" (di seguito congiuntamente le "Parti").

Premesso che

- ai sensi degli artt. 27 e 92 del dpr 11 luglio 1980, n. 382, le università possono stipulare "*convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie [...] finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale*" e *convenzioni finalizzate alla sperimentazione di "nuove modalità didattiche volte a rendere più proficuo l'insegnamento"*;
- ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196 (e del D.M. Ministero del lavoro 142/98 che stabilisce le norme di attuazione della stessa legge), al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, le università possono promuovere tirocini di formazione e orientamento in imprese a studenti che abbiano assolto l'obbligo scolastico;
- il D.M. del Ministero dell'istruzione, università e ricerca 3 novembre 1999 n. 509, "*regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei*" come sostituito dal D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui tirocini formativi e di orientamento al lavoro, di cui al D.M. n. 142/1998 del Ministero del lavoro;
- vista la delibera del 23 gennaio 2008 del Consiglio superiore della magistratura, rivolta all'inserimento di attività di formazione pratiche e integrative dei corsi ufficiali di insegnamento (tirocinio curriculare) nel piano di studi di studenti iscritti nei corsi di laurea in Giurisprudenza (LMG-01) e "*Security and Human Rights*" (LM-90);
- vista la costituzione del Tavolo tecnico permanente "*Scuola, Università, Ordini professionali*", nel quadro del progetto di ripensamento e riorganizzazione della Giornata europea della giustizia civile;
- vista la convenzione quadro stipulata in data 18/05/2017 e in data 27/09/2023 tra il Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU), cui afferivano i corsi in Giurisprudenza (LMG-01) e "*Security and Human Rights*" (LM-90), attualmente incardinati nel DIKE, e il Soggetto ospitante che prevede l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento a favore di studenti della Università degli studi della Tuscia da svolgersi presso il Tribunale di Viterbo.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto

Il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere, nelle proprie strutture, gli studenti iscritti nei corsi di laurea in Giurisprudenza e “*Security and Human Rights*” del corso di studi unificato di Giurisprudenza e Studi europei afferente al Dipartimento DIKE dell'Università degli studi della Tuscia per lo svolgimento del tirocinio curriculare. Il Soggetto ospitante si dichiara, altresì, disponibile ad accogliere tirocinanti degli altri corsi di studio attivati presso il Soggetto promotore. Il Soggetto ospitante favorirà l'esperienza di tirocinio nell'ambiente di lavoro attraverso la messa a disposizione di attrezzature, reparti e servizi, l'illustrazione delle tecnologie esistenti e dell'assetto organizzativo degli uffici giudiziari, in maniera finalizzata al miglior apprendimento delle tecniche e dell'ordinamento processuale sia civile che penale.

Art. 3 – Finalità, durata e modalità

Il tirocinio non può in nessun caso costituire rapporto di lavoro. L'esperienza, infatti, si configura come completamento del percorso formativo sia che realizzi obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo giuridico sia che venga finalizzato ad agevolare le scelte professionali.

Il tirocinio avrà una durata minima di mesi 3 (tre) e una durata massima di mesi 12 (dodici) ex art. 18 L. 24 giugno 1997, n. 196.

Per ogni tirocinante è individuato un referente del Soggetto promotore (c.d. tutor accademico) e un referente del Soggetto ospitante (c.d. tutor aziendale). Il tutor accademico e il tutor aziendale supervisionano l'attuazione del progetto formativo e attestano il conseguimento degli obiettivi formativi.

Art. 4 – Contenuti

Ferma restando la libertà delle Parti nella determinazione del singolo progetto formativo, il Soggetto ospitante si impegna a garantire l'accesso alle seguenti tipologie di percorsi formativi:

- **Curriculum 1: Amministrazione della giustizia.** Il tirocinio è rivolto principalmente agli studenti interessati ad approfondire aspetti dell'organizzazione giudiziaria e dell'amministrazione della giustizia e ha come obiettivo quello di fornire competenze trasversali, relative all'accesso diretto del cittadino ai servizi giudiziari, alle buone pratiche in materia di amministrazione della giustizia, di controllo di gestione e alle altre funzioni gestionali e di management.
- **Curriculum 2: Tesi sperimentali.** Il tirocinio è rivolto principalmente agli studenti interessati a svolgere una tesi sperimentale nei settori di attività del Tribunale e, in particolare, in relazione a tematiche connesse ai seguenti profili: l'efficienza del processo; la mediazione civile e penale come strumento alternativo di soluzione delle controversie; gli strumenti di valutazione della performance e i criteri manageriali nella gestione e organizzazione dei

tribunali; l'individuazione e l'attuazione di misure e buone pratiche organizzative per migliorare la performance complessiva del sistema e la formazione manageriale a tutti i livelli.

- **Curriculum 3: AMI (Asilo, Migrazione e Integrazione).** Il tirocinio è rivolto principalmente agli studenti interessati ad acquisire competenze trasversali nel settore del supporto alle fasce di utenza occasionale e a quelle più fragili (in particolare agli utenti che si rivolgono al Tribunale per accedere ai servizi del Giudice tutelare e della Volontaria giurisdizione) nell'ambito del progetto "*Il Palazzo accoglie*".

Art. 5 – Progetto formativo

Il progetto di tirocinio prevede lo svolgimento di esperienze sia presso le cancellerie e gli uffici amministrativi, allo scopo di consentire l'acquisizione delle tecniche di organizzazione dell'attività giudiziaria, sia presso l'ufficio del singolo giudice, per consentire lo studio e l'approfondimento delle questioni giuridiche, processuali e sostanziali, trattate nei diversi procedimenti.

Per ogni tirocinante è definito un progetto di tirocinio personalizzato, sottoscritto dal tutor accademico e dal tutor aziendale e contenente almeno le seguenti informazioni:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor e del responsabile presso il tribunale;
- obiettivi e attività previste per il tirocinante, nonché modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione della durata del tirocinio stesso ed eventualmente della fascia oraria di presenza del soggetto ricevente;
- le strutture del Tribunale presso cui si svolge il tirocinio;
- gli obblighi del tirocinante;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e di quella per responsabilità civile.

Art. 6 – Requisiti e modalità di accesso

Costituisce requisito di accesso al tirocinio, per lo studente del corso di laurea in Giurisprudenza, l'aver sostenuto gli esami di: Diritto privato (IUS/01); Diritto processuale civile (IUS/15); Diritto penale (IUS/17); Diritto processuale penale (IUS/16); Diritto amministrativo (IUS/10); Diritto costituzionale (IUS/08); Diritto dell'Unione europea (IUS/14).

Costituisce requisito di accesso al tirocinio, per lo studente del corso di laurea in "*Security and Human Rights*", l'aver sostenuto gli esami di: Security and Individual Liberties in Comparative Perspective (IUS/09), New Global Threats and Criminal Law: Phenomena, Challenges and Legal Responses (IUS/17), Digital Evidence and Human Rights (IUS/15), Human Rights and Security in EU Criminal Investigations (IUS/16). Inoltre, è necessario l'aver conseguito l'idoneità di lingua italiana.

Costituiscono criterio preferenziale:

- la media ponderata degli esami sostenuti;
- la padronanza di una o più lingue straniere.

Per presentare domanda di tirocinio occorre compilare l'apposito modulo allegato alla presente convenzione e inviarlo alla Segreteria didattica del DIKE.

Il numero massimo di tirocinanti accolti sarà determinato all'inizio di ogni anno giudiziario dal Soggetto ospitante, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità logistiche e organizzative dell'Ufficio giudiziario, nonché nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di Ateneo per i tirocini. Il Soggetto ospitante si impegna in ogni caso a garantire l'accesso al tirocinio a un minimo di tre (3) studenti per ciascun anno giudiziario.

Art. 7 – Obblighi del tirocinante

Per l'accesso al tirocinio è richiesto il possesso da parte del tirocinante delle qualità morali e di condotta di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:

- seguire le indicazioni del tutor accademico e del tutor aziendale (o suo delegato) e fare riferimento a essi per qualsiasi esigenza di tipo formativo e organizzativo;
- svolgere le attività definite dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
- compilare il registro delle attività svolte per tutta la durata del tirocinio, come specificato nel progetto formativo, e produrre la documentazione finale richiesta per la valutazione del tirocinio secondo il regolamento di Ateneo per i tirocini.

Art. 8 – Obblighi assicurativi, di sicurezza e prevenzione

Le Parti si danno reciprocamente atto che:

- i tirocinanti sono coperti con assicurazione del Soggetto promotore contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del previsto tirocinio, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante lo svolgimento delle predette attività;
- il personale dipendente del Soggetto promotore, impegnato nelle attività indicate nella presente convenzione, è coperto dall'assicurazione dell'Università degli studi della Tuscia, così come previsto ai sensi di legge;
- il personale dipendente del Soggetto ospitante, impegnato nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione dell'ente contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede delle predette attività si svolgano nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

Il Soggetto ospitante deve essere in regola con gli obblighi imposti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; in tal senso, il Soggetto ospitante dichiara di aver adeguato il documento di valutazione dei rischi inserendo una sezione specifica per tirocinanti, studenti e neolaureati, nella quale devono essere esplicitati i rischi connessi alle attività che possono essere oggetto di un tirocinio formativo.

All'avvio del tirocinio, il tirocinante deve essere formato e informato dal responsabile per la sicurezza sulle caratteristiche dell'ambiente di lavoro, sugli eventuali rischi relativi alle attività da svolgere indicate nel progetto formativo e sulle misure adottate per contenerli, fornendo gli ausili di tutela necessari, anche sulla base del documento

di sicurezza elaborato dal Soggetto ospitante e custodito presso quest'ultimo, in base agli artt. 17 e 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Per le attività di cui alla presente convenzione le figure previste espressamente dal testo del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e segnatamente i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione, sono individuate dal Soggetto ospitante e comunicate all'ufficio tirocini, al tutor accademico e allo studente prima dell'inizio delle attività stesse.

Art. 9 – Oneri finanziari

Il tirocinio non comporta oneri finanziari per le Parti, fatta eccezione per gli obblighi assicurativi di cui all'articolo precedente.

Art. 10 – Durata

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha la durata di cinque (5) anni e si intende tacitamente rinnovata, salvo recesso motivato di una delle Parti da comunicare per iscritto almeno sei mesi prima e fatta salva comunque la conclusione dei tirocini già avviati.

Art. 11 – Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 196/2003 e dal regolamento (UE) 2016/679.

Art. 12 – Imposta di bollo e registrazione

La presente convenzione è soggetta a imposta di bollo e a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/04/86 n. 131; le relative spese sono a carico della parte richiedente.

Art. 13 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto e regolamentato nella presente convenzione si rimanda al regolamento di Ateneo per i tirocini, nonché alla disciplina specifica dei tirocini di dipartimento.

Viterbo, li 8 ottobre 2024

Per il Dipartimento di scienze giuridiche, sociale e pedagogiche (DIKE) dell'Università degli studi della Tuscia, Prof. Nicola Corbo

Per il Tribunale di Viterbo, Dott. Francesco Oddi